

Delibera n° 157

Estratto del processo verbale della seduta del
2 febbraio 2024

oggetto:

DEFINIZIONE OPERATIVA DI ANTISEMITISMO ELABORATA DALL'INTERNATIONAL HOLOCAUST REMEMBRANCE ALLIANCE (IHRA) E LE RELATIVE ESEMPLIFICAZIONI. ADOZIONE.

Massimiliano FEDRIGA	<i>Presidente</i>	<i>presente</i>
Mario ANZIL	<i>Vice Presidente</i>	<i>presente</i>
Cristina AMIRANTE	<i>Assessore</i>	<i>assente</i>
Sergio Emidio BINI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Sebastiano CALLARI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Riccardo RICCARDI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Pierpaolo ROBERTI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Alessia ROSOLEN	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Fabio SCOCCIMARRO	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Stefano ZANNIER	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Barbara ZILLI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>

Gianni CORTIULA Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Premesso che l'International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) è un forum intergovernativo fondato nel 1998 e composto da trentaquattro stati membri, tra i quali l'Italia, il quale ha come scopo quello di rafforzare, far progredire e promuovere l'educazione, la memoria e la ricerca sull'Olocausto in tutto il mondo;

Considerato che il 26 maggio 2016 l'International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) ha adottato in sessione plenaria la seguente definizione operativa giuridicamente non vincolante di antisemitismo:

“L'antisemitismo è una certa percezione degli Ebrei che può essere espressa come odio nei loro confronti. Le manifestazioni retoriche e fisiche di antisemitismo sono dirette verso le persone ebrae o non ebrae, i loro beni, le istituzioni delle comunità ebraiche e i loro luoghi di culto”;

Considerato che, sulla base delle esemplificazioni elaborate dall'IHRA, gli esempi contemporanei di antisemitismo nella vita pubblica, nei mezzi di comunicazione, nelle scuole, al posto di lavoro e nella sfera religiosa includono:

- incitare, sostenere o giustificare l'uccisione di ebrei o danni contro gli ebrei in nome di un'ideologia radicale o di una visione religiosa estremista;
- fare insinuazioni mendaci, disumanizzanti, demonizzanti o stereotipate degli ebrei come individui o del loro potere come collettività – per esempio, specialmente ma non esclusivamente, il mito del complotto ebraico mondiale o degli ebrei che controllano i mezzi di comunicazione, l'economia, il governo o altre istituzioni all'interno di una società;
- accusare gli ebrei come popolo responsabile di reali o immaginari crimini commessi da un singolo ebreo o un gruppo di ebrei, o persino da azioni compiute da non ebrei;
- negare il fatto, la portata, i meccanismi (per esempio le camere a gas) o l'intenzione del genocidio del popolo ebraico per mano della Germania Nazionalsocialista e dei suoi seguaci e complici durante la Seconda Guerra Mondiale (l'Olocausto);
- accusare gli ebrei come popolo o Israele come stato di essersi inventati l'Olocausto o di esagerarne i contenuti;
- accusare i cittadini ebrei di essere più fedeli a Israele o a presunte priorità degli ebrei nel mondo che agli interessi della loro nazione.
- negare agli ebrei il diritto dell'autodeterminazione, per esempio sostenendo che l'esistenza dello Stato di Israele è una espressione di razzismo;
- applicare due pesi e due misure nei confronti di Israele richiedendo un comportamento non atteso da o non richiesto a nessun altro stato democratico;
- usare simboli e immagini associati all'antisemitismo classico (per esempio l'accusa del deicidio o della calunnia del sangue) per caratterizzare Israele o gli israeliani;
- fare paragoni tra la politica israeliana contemporanea e quella dei Nazisti;
- considerare gli ebrei collettivamente responsabili per le azioni dello Stato di Israele;

Considerato che negli ultimi anni il numero degli episodi di antisemitismo verificatisi negli Stati membri dell'Unione Europea è significativamente aumentato in tutte le sue forme, come segnalato, tra gli altri, dall'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) e dall'Agenzia europea per i diritti fondamentali (FRA), unitamente all'incremento di fenomeni collegati che generano odio verso lo Stato di Israele;

Vista la Risoluzione del Parlamento Europeo n. 2017/2692 del 1° giugno 2017 sulla lotta contro l'antisemitismo, la quale, tra le altre raccomandazioni, espressamente invita:

- gli Stati membri e le Istituzioni ed agenzie dell'Unione Europea ad adottare e applicare la definizione operativa di antisemitismo utilizzata dall'IHRA al fine di sostenere le autorità giudiziarie e di contrasto nei loro sforzi volti a identificare e perseguire con maggior efficienza ed efficacia le aggressioni antisemite e incoraggiare gli Stati membri a seguire l'esempio di Paesi come Regno Unito e Austria (art. 2);
- i membri dei Parlamenti nazionali e regionali e gli esponenti politici a condannare sistematicamente e pubblicamente le affermazioni antisemite e a confutarle con argomentazioni di segno opposto, nonché a

istituire gruppi parlamentari interpartitici contro l'antisemitismo per intensificare la lotta trasversalmente all'intero spettro politico (art. 6);

Vista la dichiarazione del Consiglio dell'Unione Europea del 6 dicembre 2018, n. 15213/18, che recepisce la definizione operativa di antisemitismo dell'IHRA, raccomandando ancora agli Stati membri di parimenti provvedere;

Considerato che con la Comunicazione COM(2021) 615 final del 5 ottobre 2021 la Commissione Europea ha pubblicato la "Strategia dell'UE sulla lotta contro l'antisemitismo e il sostegno alla vita ebraica (2021-2030)", per intensificare l'azione destinata a prevenire e contrastare attivamente l'antisemitismo in tutte le sue forme e a garantire nel contempo che la vita ebraica continui a prosperare nel territorio dell'Unione Europea, articolandosi in tre pilastri di azione:

- prevenzione e contrasto di tutte le forme di antisemitismo;
- protezione e sostegno alla vita ebraica nell'UE;
- istruzione, ricerca e memoria dell'Olocausto.

Considerato, altresì, che, nell'ambito della suddetta Strategia europea, la Commissione, tra le altre raccomandazioni, incoraggia gli Stati membri a:

- elaborare strategie nazionali sulla lotta contro l'antisemitismo entro la fine del 2022, o includere misure nei loro piani d'azione nazionali contro il razzismo, e fornire finanziamenti sufficienti per attuarle;
- adottare e utilizzare la definizione di antisemitismo dell'IHRA ed esortare le autorità locali, le regioni, le città e altre istituzioni ed organizzazioni a fare altrettanto;
- promuovere la conoscenza della vita ebraica, dell'antisemitismo e dell'Olocausto tramite l'istruzione e la ricerca e favorire gli scambi con le comunità locali, laddove possibile;
- impegnarsi attivamente in campagne di sensibilizzazione contro la negazione, la distorta rappresentazione e la banalizzazione dell'Olocausto;

Preso atto che il Consiglio dei Ministri, in coerenza con la sopracitata risoluzione sulla lotta contro l'antisemitismo adottata dal Parlamento europeo, in data 17 gennaio 2020 ha accolto la definizione operativa di antisemitismo formulata dall'IHRA;

Considerato che nel gennaio 2022 è stata pubblicato il documento "Strategia Nazionale per la lotta contro l'antisemitismo" elaborato dal Gruppo tecnico di lavoro per la ricognizione sulla definizione di antisemitismo approvata dall'IHRA presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in cui si raccomanda alle Amministrazioni locali di adottare e utilizzare concretamente nel proprio ambito la definizione di antisemitismo elaborata dall'IHRA e le relative esemplificazioni, al fine di garantire che la lotta all'antisemitismo sia condotta a tutti i livelli amministrativi (nazionale, regionale, locale);

Richiamata la legge regionale del 30 marzo 2018, n. 13 "Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale", la quale all'art. 36bis prevede che al fine di trasmettere alle nuove generazioni principi e valori basati sull'importanza della memoria storica, l'Amministrazione regionale sostenga iniziative, incontri e viaggi della memoria in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti, anche attraverso la formazione dei docenti delle scuole, gli studi e le ricerche, avvalendosi della collaborazione di soggetti pubblici o privati con cui stipula apposite convenzioni;

Dato atto che nell'aprile del 2022 la Regione Friuli Venezia Giulia ha stipulato un Joint Memorandum of Understanding con la municipalità di Modi'in Maccabim Re' ut, il quale ha rafforzato dal punto di vista politico ed istituzionale i rapporti tra la Regione Friuli Venezia Giulia, il comune di Modi'in Maccabim Re' ut con il suo Multidisciplinary center e l'Unione delle municipalità israeliane, individuando specifiche aree d'intervento di comune interesse, inclusa la collaborazione nello sviluppo di iniziative volte a contrastare il fenomeno dilagante dell'antisemitismo e di fenomeni collegati che generano odio verso lo Stato di Israele.

Vista legge regionale del 28 dicembre 2022, n. 22 "Legge di stabilità 2023" ed in particolare l'art. 7 commi 49 e 53 dispone che la Regione, nel rispetto dell'intesa sottoscritta ad aprile 2022 con la Municipalità di Modi'in Maccabim

Re'ut, sostenga l'attività di partenariato internazionale con Israele sviluppata negli ultimi anni attraverso un intervento pluriennale di cooperazione internazionale a regia regionale, denominato Progetto "Start Learning Cities Up", secondo le modalità previste dall' articolo 1, comma 5 bis, della legge regionale 30 ottobre 2000, n. 19 (Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale), al fine di sviluppare piattaforme internazionali volte a implementare modelli innovativi di apprendimento permanente anche digitali, favorire collaborazioni e scambi tra municipalità israeliane e locali per implementare il modello di learning cities, di sviluppare contesti volti a contrastare il fenomeno dell'antisemitismo e di favorire lo scambio tra scuole a livello internazionale;

Dato atto che, in attuazione dell'art. 7 commi 48, 49 e 53 della legge regionale del 28 dicembre 2022, n. 22, con Delibera della Giunta regionale n. 538 del 24/03/2023 è stato approvato il "Progetto Start Learning Cities Up", il quale, al fine di stabilire il modello della Learning city nel territorio regionale, prevede tra i suoi obiettivi quello di sviluppare iniziative educative volte a contrastare il fenomeno dilagante dell'antisemitismo e i fenomeni che vi si collegano e che generano odio verso lo Stato di Israele;

Dato atto altresì, che per il raggiungimento del suddetto obiettivo è in fase di attuazione uno specifico work package (WP4), diretto a progettare azioni per contrastare il fenomeno dell'antisemitismo all'interno delle Learning City attraverso:

- l'attivazione di un progetto di ricerca per indagare il fenomeno dell'antisemitismo in particolare nella popolazione giovanile in Friuli Venezia Giulia;
- l'elaborazione, in collaborazione con un gruppo di insegnanti opportunamente formati, di alcuni percorsi educativi rivolti ai giovani per prevenire l'insorgenza di fenomeni discriminatori e antisemitici;

Tenuto conto che, il partenariato proponente del sopracitato è composto dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in qualità di capofila, da istituzioni locali quali i Comuni di Gemona del Friuli, Gorizia, Cividale del Friuli e Udine, dall'Università di Trieste – Dipartimento di scienze della vita, dall'Istituto di sociologia internazionale (ISIG) di Gorizia, dall'ISIS Dante Alighieri di Gorizia, dalla Municipalità di Modi'in Maccabim Re'ut rappresentata da Multidisciplinary Centre di Modi'in Maccabim Re'ut e dall'Ironi Bet Mod'in High School della Municipalità di Modi'in Maccabim Re'ut;

Considerata l'opportunità di ribadire l'impegno dell'Amministrazione regionale a contrastare il fenomeno dilagante dell'antisemitismo e i fenomeni collegati che generano odio verso lo Stato di Israele;

Ritenuto, pertanto, di adottare ed applicare negli ambiti di competenza regionale la definizione operativa di antisemitismo elaborata dall'IHRA e le relative esemplificazioni, promuovendone altresì l'adozione da parte delle istituzioni locali presenti sul territorio regionale;

Visto il Regolamento di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti regionali, approvato con D.P.R. n. 277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche ed integrazioni;

Su proposta dell'Assessore regionale al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia,

La Giunta regionale, all'unanimità

DELIBERA

1. Per le motivazioni in premessa indicate, di adottare e applicare negli ambiti di competenza regionale la definizione operativa di antisemitismo elaborata dall'International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) e le relative esemplificazioni;
2. Di promuovere l'adozione della suddetta definizione da parte delle istituzioni locali presenti sul territorio regionale.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE